

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali di seguito denominato, MIPAAF (C.F. 9709947058) con sede legale in Roma, Via XX Settembre n.20, (CAP 00187) nella persona del Vice Ministro Andrea Olivero, nato a Cuneo il 24 febbraio 1970

e

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, (C.F. 97181460581), con sede in Roma, Via Palestro, 81, (CAP 00185) legalmente rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Papa Pagliardini, nato a Campi Salentina (LE) il 21 dicembre 1961

e

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata ANBSC, (C.F. 92069980800), con sede in Reggio Calabria, Via Amendola, 66 (CAP 89123), legalmente rappresentata dal Direttore prefetto Ennio Mario Sodano, nato a Bari il 19 dicembre 1953.

PREMESSO CHE

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n. 143 del 17 luglio 2017 "*Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", che ha modificato il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e della pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2017, n. 358, è stata conferita al Vice Ministro sen. prof. Andrea Olivero anche la delega sulle agromafie;
- il 30 luglio 2015 il MIPAAF e l'ANBSC hanno firmato un Protocollo di intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione per una più efficiente gestione dei terreni e delle aziende agricole confiscate;
- l'AGEA è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo del 27 Maggio 1999, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;

- l'art. 3 del decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, affida all'AGEA le funzioni di organismo di coordinamento;
- l'AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del Reg. UE 1306/2013, è incaricata, per il FEAGA e il FEASR, di:
 - raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione europea e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
 - promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea;
- ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione ed interfaccia con il MiPAAF, con gli Enti e le Agenzie dallo stesso vigilati, le Regioni, gli Enti locali e con tutte le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, le quali sono tenute ad avvalersi del SIAN per l'esercizio delle competenze in materia agricola, forestale ed agroalimentare;
- ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale e che ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto è istituito, nell'ambito dell'anagrafe di cui al precedente punto, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni relative al sistema informativo agricolo nazionale;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'art. 50 prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'art. 60, comma 3-bis, lettera f-ter) individua l'Anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, come una banca dati di interesse nazionale;

- il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 25 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, individua le modalità operative per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo;
- con il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, è stata istituita l' Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" all'art. 120, comma 1, lettera c), ha abrogato il decreto legge 4/2010 in quanto confluito nel suddetto codice;
- la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" ha modificato il decreto legislativo 159/2011;
- il decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., all'art. 110 comma 2, definendo i compiti dell'ANBSC, ha anche previsto alla lettera a):
 - acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
 - acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
 - verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
 - accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni;
 - programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
 - analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
- il decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., all'art. 112, comma 4, lettera m) prevede che l'Agenzia "*previo parere motivato del Comitato consultivo d'indirizzo sottoscrive convenzioni e protocolli con le pubbliche amministrazioni... Per le finalità del presente decreto*";
- il decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., all'art. 67, lettera g) dispone che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

- il decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., all'art. 113, comma 3 prevede che: *“l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni...sulla base di apposite convenzioni anche onerose”*;
- il decreto del Presidente della repubblica del 15 dicembre 2011, n. 233 riguarda *“Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché’ delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario, per le molteplici problematiche connesse alla gestione e destinazione dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati, un proficuo rapporto di collaborazione tra i firmatari del presente Protocollo al fine di garantire un costante e tempestivo raccordo e un’efficace sinergia tra le istituzioni;
- risulta necessario stipulare un Protocollo d’intesa che preveda la partecipazione congiunta del MIPAAF, dell’AGEA e dell’ANSBC avente come obiettivo, per l’assolvimento dei fini istituzionali di ciascun ente, reperire le informazioni riguardanti aziende, beni mobili e immobili agricoli sequestrati e confiscati, che a diverso titolo concorrono all’esercizio dell’imprenditoria agricola o riguardanti conduttori e imprenditori connessi con il settore agricolo;
- le parti sono interessate a condividere il patrimonio informativo riguardante i beni sequestrati e confiscati afferenti l’imprenditoria agricola, anche ai fini della definizione di progettualità e iniziative di supporto alla valorizzazione dei beni e ai fini della programmazione della destinazione, assegnazione ed utilizzazione degli stessi;
- ai fini della trasparenza e della comunicazione pubblica in merito al contrasto all’illegalità per mezzo dell’aggressione dei patrimoni illegalmente accumulati, le parti sono interessate a pubblicare i dati aperti riguardanti sequestri, confische, destinazioni ed assegnazione dei beni agricoli confiscati;
- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, tra i diversi risultati attesi riferiti all’obiettivo tematico (OT) 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”, prevede espressamente per il risultato atteso 11.1 “la realizzazione di Progetti di Open Government in settori rilevanti quali i beni confiscati”;
- nel PON Legalità 2014/2020 nell’ambito dell’Asse 1 - azione 1.1.2.B, è stato individuato l’obiettivo di rafforzare in chiave “open data” il patrimonio informativo dell’ANBSC, integrando la piattaforma per la gestione dei procedimenti di destinazione dei patrimoni confiscati (realizzata con la Programmazione 2007-2013) al fine di favorire la trasparenza

e la diffusione delle informazioni, il controllo sociale sui beni confiscati, la collaborazione e la compartecipazione di cittadini e stakeholder competenti alle iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici;

- lo strumento del Protocollo d'intesa *ex art.* 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 risulta essere il più adatto alla realizzazione degli intenti sopra riportati, in quanto consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività nell'interesse comune;
- il suddetto Protocollo d'intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti per l'attuazione degli interventi e delle azioni necessari al raggiungimento delle finalità sopra citate.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo.

Articolo 2

Finalità

1. Le parti collaborano per favorire lo scambio dei dati di cui ciascuna dispone in base alle proprie competenze istituzionali, a tal fine rendono disponibili i dati e le informazioni in proprio possesso a seguito di una ricognizione tecnico-informativa e avviano le attività necessarie per rendere fruibili le informazioni reciprocamente possedute.
2. Le parti si impegnano ad attuare le azioni necessarie per prevenire eventuali frodi connesse ad un improprio utilizzo dei fondi comunitari ricadenti sui terreni o sul patrimonio dell'azienda agricola sequestrati e confiscati.
3. Le parti favoriscono l'individuazione, la conoscenza e la valorizzazione dei terreni e dei beni sequestrati e confiscati anche attraverso attività di studio, ricerca, iniziative di monitoraggio sociale e specifiche progettualità.
4. Le parti promuovono la pubblicazione e la divulgazione di specifici dati su aziende e beni agricoli al fine di incentivare l'utilizzo e la gestione da parte degli aventi diritto.

Articolo 3

Oggetto

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione fra le parti sopra richiamate, per l'attuazione degli interventi in premessa citati ed in particolare per:

1. la fornitura e la consultazione reciproca di dati ed informazioni riguardanti beni e aziende sequestrati e confiscati che, a diverso titolo, sono rilevanti ai fini delle

- erogazioni in materia di agricoltura;
2. l'individuazione, la concertazione e la congiunta realizzazione di processi operativi e strumenti di supporto ai rispettivi sistemi di controllo di gestione a sostegno della missione istituzionale delle parti;
 3. le attività di normalizzazione, bonifica e ricomposizione che si dovessero rendere necessarie sui rispettivi sistemi di archivio ai fini della loro completa interoperabilità;
 4. la condivisione e la co-progettazione di iniziative volte alla pubblicazione di dati aperti riguardanti beni e aziende sequestrati, confiscati, destinati ed assegnati;
 5. l'individuazione di specifiche procedure relative a: tipologia di dati oggetto di scambio, metodologia di scambio e individuazione di fattispecie ostative all'erogazione dei fondi su beni e aziende confiscati, secondo quanto previsto dal manuale operativo di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Manuale Operativo

1. Il Gruppo di lavoro, di cui al successivo art. 6, provvederà a predisporre un manuale operativo che sarà approvato dai firmatari del presente Protocollo.
2. Il manuale operativo vincola le parti sulle modalità di attuazione delle azioni previste ed in particolare, prevede:
 - le fattispecie ostative alle erogazioni in agricoltura derivanti dai provvedimenti cautelativi ed ablativi previsti dal Codice antimafia e per i quali l'ANBSC è competente;
 - la ricognizione tecnico-informativa nonché i Protocolli di dialogo informatico e le procedure da seguire in caso di sequestro e confisca;
 - le modalità tecniche di interscambio ed interoperabilità di dati e informazioni tra i firmatari il Protocollo;
 - le modalità operative di accesso al SIAN, da parte degli operatori dell'ANBSC e, agli applicativi dell'ANBSC, da parte degli operatori del Mipaaf e dell'AGEA.
3. Su indicazione di ciascuna delle parti possono essere apportate integrazioni e modifiche al manuale operativo che saranno sottoposte per la loro approvazione ai firmatari il presente Protocollo.

Articolo 5

Compiti

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 le parti, si impegnano come segue.

L'AGEA:

- provvede alla fornitura delle informazioni certificate di cui all'articolo 3, comma 2 del DM n. 162/2015, relative al patrimonio produttivo dell'azienda agricola, articolato in:
 - composizione strutturale;
 - piano di coltivazione;
 - composizione zootecnica;
 - composizione dei beni immateriali;
 - adesioni ad organismi associativi;
 - iscrizione ad altri registri ed elenchi, compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni, sottoscritti dall'agricoltore;

- dati relativi a beni o soggetti, contemplati in un singolo procedimento giudiziario, segnalati dall'ANBSC e connessi a qualunque titolo all'iter autorizzativo di concessione delle erogazioni in agricoltura.
- garantisce l'accesso al SIAN.

L'ANBSC:

- fornisce i dati relativi a beni o soggetti, contemplati in un singolo procedimento giudiziario e connessi a qualunque titolo all'iter autorizzativo di concessione delle erogazioni in agricoltura i dati forniti dall'Agenzia saranno quelli indicati in Open ReG.I.O con livello di accesso parificato a quello degli Enti Territoriali e delle amministrazioni Pubbliche;
- garantisce l'accesso alle proprie piattaforme applicative a supporto della gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Il MiPAAF:

- garantisce il raccordo tra gli uffici facenti capo alle parti firmatarie, ai fini della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo;
- promuove la divulgazione di dati non sensibili relativi ad aziende e beni agricoli sequestrati e confiscati, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, che possono essere consultati dai soggetti interessati;
- promuove iniziative di ricerca e divulgazione dei risultati e delle buone prassi emergenti dal presente protocollo.

Articolo 6*Gruppo di lavoro*

1. Al fine di promuovere l'attivazione del presente protocollo, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti sarà istituito, con successivo atto del MiPAAF, un Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del MiPAAF, dell'AGEA e dell'ANBSC.
2. Il Gruppo di lavoro provvede in particolare:
 - alla definizione di un piano di lavoro coerente con quanto stabilito nel precedente articolato;
 - alla redazione e all'aggiornamento del manuale operativo di cui all'art. 4;
 - al monitoraggio dell'attuazione del Protocollo, anche attraverso relazioni periodiche;
 - all'individuazione delle modalità di analisi e supporto operativo e legale ai fini della gestione di posizioni particolarmente critiche dal punto di vista dell'accesso alle erogazioni in agricoltura da parte di aziende sequestrate e confiscate;
 - a proporre progetti, che in relazione alla missione istituzionale delle parti, siano da supporto alla valorizzazione dei beni e delle aziende agricole sequestrate e confiscate.
3. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Amministrazioni.

Articolo 7

Sicurezza e Privacy

1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 82/2005, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e gli adempimenti in materia di misure di sicurezza.
2. I responsabili del Protocollo d'intesa verificheranno, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi non conformi a quanto stabilito nel presente Protocollo d'intesa.
3. Le parti potranno disporre dei dati nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite.
4. Le parti sono vincolate, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
5. I dati trattati in applicazione del presente Protocollo d'intesa dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
6. Ciascuna parte assicura che i dati non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
7. Le parti garantiscono che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Articolo 8

Integrazioni o modifiche

È facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche del presente Protocollo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività.

Articolo 9

Recesso e risoluzione

- 1 Il recesso può esercitarsi per la mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati o alle altre disposizioni del presente Protocollo.
Il recesso va comunicato per iscritto con scambio di corrispondenza tra rappresentanti legali delle parti.
- 2 Per effetto del recesso si interrompe il flusso dei dati.
- 3 Il Protocollo cessa i suoi effetti immediatamente laddove vengano meno le finalità definite in premessa.
- 4 Il presente Protocollo d'intesa può essere risolto su richiesta di ciascuna delle parti per grave inadempienza di una delle controparti agli impegni assunti in base al Protocollo d'intesa stesso. In tal caso, la parte interessata notificherà alle altre parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando quella inadempiente a provvedere entro il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione del Protocollo d'intesa avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
- 5 Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante lettera raccomandata, dagli impegni assunti con il presente Protocollo d'intesa, qualora

intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Protocollo d'intesa e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Articolo 10*Oneri*

Il presente Protocollo d'intesa è a titolo gratuito.

Articolo 11*Durata*

Il presente Protocollo d'intesa ha durata 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato d'intesa tra le parti.

Articolo 12*Norma transitoria*

Nelle more dell'attivazione dei flussi informativi previsti dal DPR 15 dicembre 2011, n. 233, citato in premessa, i dati forniti dall'ANBSC, ai fini del presente Protocollo, non possono essere considerati certificati e di conseguenza accessibili in chiave pubblica in ambito SIAN.

Articolo 13*Disposizioni finali*

1. L'AGEA e l'ANBSC si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo; il MIPAAF potrà avvalersi del supporto dei propri uffici e degli enti da esso vigilati o collegati.
2. I rapporti tra le parti, improntati ai principi di celerità, trasparenza ed efficacia, avvengono, ove possibile, prioritariamente in via telematica.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le vigenti norme del Codice Civile.
4. Nel caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente Protocollo d'intesa, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività.

Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali

F.C. Sen. Andrea Olivero

Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

F.C. Prefetto Ennio Mario Sodano

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

F.C. Dott. Gabriele Papa Pagliardini